

VERBALE DI CONSIGLIO DIRETTIVO
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di maggio, alle ore nove
In Firenze, in Piazza di Santa Maria Nuova 1.

Innanzitutto a me Giulia Donadio, Notaio residente in Lastra a Signa, iscritta al ruolo presso il Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, con studio in Via Castracane n. 58

È PRESENTE

LANDINI Giancarlo, nato a Firenze il 14 luglio 1953, codice fiscale: LND GCR 53L14 D612C domiciliato per la carica presso la sede della fondazione di cui in seguito, della cui identità personale io Notaio sono certa.

Il comparente, precisato di intervenire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Santa Maria Nuova ONLUS, con sede in Firenze, Piazza di Santa Maria Nuova n. 1, codice fiscale 94247610481, iscritta al Registro Regionale delle Persone Giuridiche presso la Regione Toscana al n. 947, mi dichiara che è qui riunito, in prima convocazione, il Consiglio Direttivo della Fondazione, convocato per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento Statuto alla normativa vigente sugli Enti del Terzo Settore (ETS)
2. Deliberazioni inerenti e conseguenti

e chiede a me Notaio di assistere, redigendo verbale.

Al che aderendo, io Notaio, do atto di quanto segue.

Su designazione unanime degli interessati e in conformità dello Statuto, assume la Presidenza il medesimo comparente Dott. Landini, nella qualità, il quale, dopo aver

CONSTATATO E FATTO CONSTATARE

che:

- il Consiglio Direttivo è stato convocato nelle forme e nei termini previsti dallo Statuto e precisamente mediante comunicazione per posta elettronica inviata in data 20 maggio 2021 e ricevuta da tutti gli aventi diritto;

- sono presenti, mediante adeguato collegamento audio-video tramite la piattaforma "Google Meet", secondo i criteri previamente individuati dall'ente e in conformità dell'art. 106 D.L. 18/2020 e successive modifiche e integrazioni, i Consiglieri in carica, nelle persone dei signori:

Maria Grazia MONTI, nata a Borgo San Lorenzo (FI) il 10 agosto 1953

Cristina ACIDINI, nata a Firenze il 15 maggio 1951

Ezio CASTELLANI, nato a Santa Croce sull'Arno (PI) il 13 maggio 1948

Donatella LIPPI, nata a Firenze il 28 giugno 1959

oltre al Revisore Unico Virgillito Eugenio, nato a Trento il 28 settembre 1963;

- che è egli stesso, nella qualità di Presidente della Fondazione, presente in questo luogo e rileva il pieno funzionamento del collegamento suddetto e la possibilità di intervento ed espressione del voto dei soggetti in collegamento audio-video, senza riserva alcuna, per cui è presente, secondo attestazione fattane dal Presidente, l'intero Consiglio Direttivo, oltre al Revisore Unico

DICHIARA

che il Consiglio Direttivo, ai sensi dello Statuto, regolarmente convocato e riunitosi nel rispetto dello Statuto nonché delle norme di legge e dell'art. 106 D.L. 18/2020 e successive modifiche e integrazioni, è validamente costituito per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente, ottenuto dall'assem-

Registrato a Firenze il 10 giugno 2021 n. 24696 Serie 1T euro 200,00
--

blea il consenso alla trattazione congiunta degli argomenti, stante la loro connessione, espone le ragioni che rendono opportune le modifiche proposte, e precisamente espone l'esigenza di approvare uno statuto della Fondazione Santa Maria Nuova ONLUS conforme alle previsioni di cui al D. Lgs. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore). Tale adeguamento statutario renderà infatti agevole - come il Presidente illustra e dichiara - l'iscrizione dell'ente entro il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nella forma di Fondazione di partecipazione del Terzo Settore.

Indi il Presidente illustra il testo del nuovo statuto e ne espone i contenuti, precisando che le modifiche statutarie sono state oggetto di parere favorevole della Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti in data 29 aprile 2021.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente invita il Consiglio a deliberare.

Indi egli accerta e dichiara, ed io trascrivo, che il Consiglio direttivo, con voto espresso mediante consenso verbale dal soggetto presente e dai soggetti collegati in collegamento audio-video, all'unanimità

DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo testo dello Statuto sociale qui allegato sotto la lettera "A" e i patti in esso contenuti;
- 2) di sostituire integralmente lo Statuto vigente con il nuovo statuto in questa sede approvato ed allegato;
- 3) di dare mandato al Presidente al compimento dei necessari adempimenti correlati all'adeguamento statutario in data odierna effettuato, ivi inclusa la verifica della sussistenza, al momento dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, del patrimonio minimo dell'ente e delle ulteriori condizioni di legge previste per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), che potranno eventualmente constare da apposito verbale notarile.

Nonchè di effettuare le eventuali modifiche richieste dalla competente autorità

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa la trattazione alle ore nove e cinquanta consegnandomi la versione aggiornata dello Statuto, che previa lettura e sottoscrizione del comparente e di me Notaio, si allega, al presente atto, sotto la lettera "A".

Spese ed imposte del presente atto, accessorie e conseguenti, sono a carico della Fondazione, ferma l'applicazione dei benefici fiscali di cui all'art. 82 comma 3 D. Lgs. 117 del 2017 e di tutti i benefici fiscali in materia di ONLUS.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e in parte di mia mano, su due fogli per quattro pagine intere e la quinta fin qui. Di esso, unitamente a quanto allegato, ho dato lettura al comparente, il quale, a mia domanda, dichiara di approvarlo riconoscendolo conforme all'espressami sua volontà ed a quanto accaduto, e, pertanto, lo sottoscrive, in fine e margine, come per legge, con me Notaio alle ore nove e cinquanta.

F.to: Giancarlo Landini

-----Giulia Donadio, Notaio (sigillo)

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
"FONDAZIONE SANTA MARIA NUOVA - ETS"

Art. 1)

Costituzione e denominazione

È costituita la fondazione di partecipazione del Terzo settore denominata
"FONDAZIONE SANTA MARIA NUOVA - ETS"

ai sensi del D. Lgs. 117 del 2017 (in seguito, Codice del Terzo Settore).

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione disciplinato dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico è utilizzata la denominazione «FONDAZIONE SANTA MARIA NUOVA ETS». Resta fermo il disposto di cui al successivo art. 27.

Art. 2)

Sede

La Fondazione ha sede in Firenze, piazza Santa Maria Nuova n. 1.

Il Consiglio di Amministrazione, con propria delibera, potrà modificare la sede della Fondazione ovvero istituire sedi secondarie, oltreché sezioni ed uffici di rappresentanza finalizzate al raggiungimento degli scopi della Fondazione stessa.

Art. 3)

Scopo e attività di interesse generale

La Fondazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, non può distribuire utili e si propone di svolgere attività di utilità sociale.

La Fondazione si propone di svolgere opera di supporto e/o sostegno istituzionale dell'AUSL Toscana Centro.

In particolare, la Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore):

b) interventi e prestazioni sanitarie;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del d. lgs 117/2017;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

La Fondazione potrà svolgere attività di tutela, promozione, e valorizzazione delle cose di interesse storico artistico, nonché attività di promozione di progetti di sperimentazione organizzativa e tecnica, ricollegabili agli scopi istituzionali della Fondazione stessa, e perciò:

- provvedere alla gestione ed amministrazione delle attività connesse al patri-

monio storico artistico dell'azienda ospedaliera Toscana Centro ed ai percorsi museali sia dell'area monumentale dell'Ospedale di Santa Maria Nuova sia delle aree degli ospedali storici dell'azienda sanitaria Toscana Centro comprese le attività di sviluppo e promozione dei musei, e di organizzazione di eventi connessi;

- provvedere, altresì, alla attuazione di eventi culturali ed artistici, anche in collaborazione con soggetti terzi, per la valorizzazione dei percorsi museali, del patrimonio aziendale, e di quanto ad esso collegato;

- promuovere la conoscenza della storia della assistenza e della sanità, dell'evoluzione del concetto di salute con iniziative didattiche e di informazione scientifica;

- sviluppare rapporti di collaborazione e scambi con analoghe istituzioni e con enti ed imprese pubbliche e private italiane e straniere operanti nel campo della storia della sanità e delle scienze mediche, della storia dell'assistenza e dell'antropologia medica;

- provvedere alla gestione ed alla organizzazione della biblioteca;

- provvedere alla catalogazione ed alla conservazione dei beni mobili di interesse storico scientifico di carattere assistenziale e sanitario;

- predisporre iniziative di aggiornamento per docenti relative alla storia della sanità e delle istituzioni socio-sanitarie e su tematiche concernenti l'evoluzione del concetto di salute;

- svolgere programmi di informazione scientifica e didattica ed interventi di formazione permanente ed educazione sanitaria;

- Gestione di book shop in spazio riservato presso il presidio di Santa Maria Nuova e/o in altri presidi dell'ASL TC, mediante i quali promuovere prodotti e merchandising di modico valore, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa del Codice del Terzo Settore. Le entrate derivanti da tale attività, una volta coperti i costi di produzione/acquisto, saranno destinate esclusivamente alle finalità della Fondazione.

La Fondazione svolgerà, inoltre, la propria funzione di sostegno all'AUSL Toscana Centro rafforzando, con il concorso della società civile e delle forze sociali, l'attività di promozione di progetti di sperimentazione, organizzative e tecnica e tecnologica, anche mediante:

- la donazione in favore della stessa di apparecchiature, impianti, strumenti diagnostici ed arredi;

- la partecipazione finanziaria, in tutto o in parte alla costruzione, alla realizzazione di nuovi presidi o a lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria finalizzati al miglioramento della qualità delle cure offerte o all'incremento dei servizi erogati all'utenza;

- la promozione della ricerca scientifica in campo medico, assistenziale e sanitario;

- la attività di formazione e aggiornamento del personale, borse di studio e ciò, sia direttamente sia in collaborazione con Università, strutture sanitarie e scientifiche pubbliche e private, altri enti di ricerca ed altre fondazioni o associazioni, ivi comprese quelle che essa dovesse direttamente costituire.

La Fondazione potrà per il perseguimento della sua attività di interesse generale:

- attivare laboratori, gruppi di lavoro, contratti di ricerca;

- istituire borse di studio a favore di collaboratori e studiosi interessati alla ricerca scientifica nelle materie di interesse della Fondazione e dell'AUSL To-

scana Centro, nonché dei docenti dei corsi realizzati dalla Fondazione, selezionandone i beneficiari tra quelli più capaci, meritevoli e disposti ad arricchire la propria esperienza recandosi anche fuori dal Paese di residenza;

- curare la redazione, la pubblicazione (in formato cartaceo o elettronico) e la distribuzione di volumi, di atti di convegni, di dispense e di periodici;
- elargire erogazioni in denaro o natura a favore dell'AUSL Toscana Centro al fine di favorire lo sviluppo di progetti specifici in ambito sanitario;
- stipulare convenzioni e rapporti di collaborazione con istituzioni e centri di ricerca in Italia ed all'estero;
- partecipare a bandi, concorsi, avvisi pubblici nazionali ed internazionali inerenti le finalità della Fondazione
- promuovere raccolte pubbliche di fondi (*fundraising*) per specifiche progettualità anche in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

La Fondazione:

- provvederà a stipulare ogni opportuno atto per l'assunzione di finanziamenti e/o raccolta fondi presso persone fisiche, giuridiche, enti pubblici e/o di qualsiasi natura, da destinare alla realizzazione dei suddetti scopi, e di supporto anche alle attività non istituzionali in genere dell'Azienda Sanitaria;
- al fine di reperire risorse aggiuntive da destinare al perseguimento degli scopi indicati, potrà inoltre svolgere, in proprio o con altri soggetti pubblici e privati, attività strumentali finalizzate, nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo e dall'art. 6 del Codice del Terzo settore.

È in ogni caso espressamente escluso l'esercizio di qualsivoglia attività riconducibile a quanto disposto dall'art. 106 Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (Testo Unico in Materia Bancaria e Creditizia).

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili e avanzi di gestione, né direttamente né indirettamente, salvo che ciò sia imposto dalla legge. Si osserva quanto previsto dall'art. 8 del Codice del Terzo settore.

Art. 4)

Attività diverse strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali la Fondazione potrà inoltre:

- promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri, eventi, seminari, corsi di formazione, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, l'Azienda e gli operatori dell'AUSL Toscana Centro con il pubblico e la società civile, le forze sociali, le istituzioni e gli organismi nazionali ed internazionali;
- istituire premi e borse di studio;
- gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 4;
- stipulare convenzioni anche per la gestione in collaborazione con terzi di parte di attività destinate al perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione, e comunque nel rispetto delle normative applicabili;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi, dell'oggettistica e della pubblicità in genere e della diffusione, organizzare mostre ed esposizioni attinenti alle finalità della Fondazione;
- rapportarsi con gli Enti no profit presenti sul territorio regionale e nazionale,

favorendo lo scambio e l'integrazione delle varie attività;

- predisporre proposte di accordi e/o convenzioni con gli Enti di cui al punto precedente, in maniera da massimizzare i risultati della rete di Enti non profit;
 - partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, anche indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione la quale, ove lo ritenga opportuno, potrà anche concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;
 - stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerati opportuni e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, nel rispetto delle leggi vigenti;
- compiere tutte le operazioni immobiliari funzionalmente connesse con la realizzazione degli scopi della Fondazione.

Le attività connesse agli scopi costituiscono il naturale completamento di dette finalità e in tale ambito la Fondazione può stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate.

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Art. 5)

Raccolta Fondi

La Fondazione esercita, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6)

Durata

La Fondazione è costituita senza limiti di durata

Essa si scioglierà in caso di:

- a) deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta con le maggioranze previste nel presente statuto.

In caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio sarà destinato ad altri enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo settore, su indicazione dell'Assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 7)

Patrimonio ed entrate della Fondazione

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione ottenuto dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore e in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, dai Partecipanti Fondatori o da altri partecipanti;

Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da contributi, lasciti, donazioni,

cessioni da parte di Enti o di Privati, acquisizioni operate dalla Fondazione;
da eventuali contributi pubblici;
dalla destinazione del risultato di periodo;
da ogni attività di raccolta fondi realizzata ai sensi dell'art. 7 c. 2 D.Lgs.
117/2017
da entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D. Lgs.
117/2017.

La composizione e la consistenza del patrimonio non possono comunque subire depauperamenti rispetto alla dotazione iniziale pari a € 50.000 (cinquantamila)

2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Dlgs 117/2017);
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statuari;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;
- le entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D. Lgs 117/2017.

3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 8)

Esercizio finanziario - avanzi di gestione

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio il bilancio d'esercizio secondo quanto previsto in materia dal codice civile e dall'art. 13 del d. lgs 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione in via preferenziale entro il 31 (trentuno) dicembre e comunque non oltre il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

È tassativamente vietato distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante tutta la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposti per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 9)

Membri

I membri della Fondazione si dividono in:

- Il Fondatore
- Partecipanti

È Fondatore la AUSL Toscana Centro. Rivestono la qualifica di partecipanti coloro che, a seguito di richiesta al Consiglio di amministrazione, sono ammessi alla partecipazione alla Fondazione, condividendone le finalità e contribuendo alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi, mediante

contributi di denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita nel regolamento, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Le istanze per l'ammissione alla Fondazione dei partecipanti sono presentate al Consiglio di Amministrazione, che delibera entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza.

La perdita della qualità di socio partecipante per qualsiasi motivo non comporta il diritto alla restituzione del patrimonio conferito o delle prestazioni erogate.

Art. 10)

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- il Segretario Operativo;
- L'organo di controllo.

ART. 11)

Assemblea del Fondatore e dei Partecipanti

L'Assemblea del Fondatore e dei Partecipanti di cui all'art. 10 è composta dal Fondatore e dai Partecipanti, come definiti dall'art. 9 del presente Statuto. Il Presidente è membro di diritto dell'Assemblea.

I membri dell'Assemblea del Fondatore e Partecipanti restano in carica quattro esercizi e possono essere rinominati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il membro partecipante che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto, previa istanza da parte degli altri Membri, dal Consiglio di Amministrazione.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica del membro, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni, alla cooptazione di altro/i membro/i che resterà in carica sino alla scadenza dell'Assemblea.

L'Assemblea del Fondatore e dei Partecipanti determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare l'Assemblea del Fondatore e dei Partecipanti provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui al presente statuto;
- esprimere parere sul bilancio di previsione e sul bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- nominare e revocare, in ogni tempo anche senza giusta causa, i membri di sua competenza del Consiglio di Amministrazione;
- esprimere parere su eventuali modifiche statutarie e di regolamento, ferme restando le finalità della Fondazione;
- esprimere parere in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

I partecipanti sono tenuti a corrispondere, laddove prevista, la quota annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione; nel caso di mancato pagamento

della stessa il partecipante decade.

Fino alla costituzione della Assemblea i suddetti compiti saranno svolti dal Consiglio.

Alt. 12)

Convocazione e quorum

L'Assemblea del Fondatore e dei Partecipanti è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei presenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente.

In caso d'assenza anche del Vice-Presidente, la riunione sarà presieduta dal membro più anziano d'età.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'adunanza e dal segretario.

Art. 13)

Il Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Fondatore ed è membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, sia nei confronti dei terzi sia in giudizio.

Il Presidente esercita i poteri di iniziativa necessari per il buon andamento della Fondazione e cura le relazioni con enti, istituzioni e organismi pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle iniziative della Fondazione.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive riunioni;
- designa il Vice-Presidente tra i membri del Consiglio di Amministrazione nominati dall'Assemblea;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento utile o opportuno nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione;
- sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione;
- può delegare singole funzioni al Vice-Presidente della Fondazione.

In caso di mancanza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente ed in mancanza anche del Vice Presidente, il Presidente potrà delegare un membro del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14)

Il Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, eletti dall'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti.

Si applica l'articolo 2382 codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 Dlgs. n. 117/2017.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre anni e sono rieleggibili per non più di quattro volte.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la nomina del numero minimo dei Consiglieri.

Nel caso in cui un seggio si renda vacante, il Consiglio di amministrazione provvede alla cooptazione di un membro, salva la ratifica da parte della prima Assemblea successiva alla cooptazione. I sostituti rimangono in carica per la parte residua del mandato.

Nel caso in cui due terzi dei membri del Consiglio di amministrazione cessino dall'incarico contestualmente, decade l'intero Consiglio di amministrazione e si provvede alla sua rinnovazione.

La carica di Consigliere è gratuita; in ogni caso tutte le cariche sociali hanno diritto a rimborsi per spese sostenute per conto e nell'interesse della Fondazione, sempre nei limiti di quanto previsto dall'art. 8 D.Lgs. 117/2017.

ART. 15)

Poteri e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare è riservato al Consiglio di Amministrazione il compito di predisporre e approvare i bilanci ed i regolamenti interni.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle eventuali quote annuali a carico dei soci.

Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i propri poteri ad uno o più consiglieri anche con facoltà del delegato di nominare procuratori per singoli atti se autorizzato in tal senso all'atto della originaria delega. Le seguenti materie sono di esclusiva competenza del Consiglio e non possono in alcun caso essere oggetto di delega:

- la modifica dello statuto e dell'atto costitutivo;
- lo scioglimento della Fondazione;
- l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi.

Il Consiglio è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno e può nominare un segretario verbalizzante anche esterno al Consiglio stesso. La convocazione del Consiglio di Amministrazione potrà avvenire a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza la convocazione del consiglio di amministrazione potrà avere luogo con avviso inviato due giorni prima rispetto alla data fissata per la riunione mediante qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (compresi il fax e la posta elettronica), ed i relativi documenti devono essere conservati. I verbali delle deliberazioni del consiglio di amministrazione dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro dei verbali e sottoscritti dal presidente della Fondazione e dal segretario, ove nominato. Il Consiglio delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente. Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie, l'approvazione e le modifiche del regolamento e lo

scioglimento dell'Ente sono validamente adottate con la presenza ed il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica, previo parere dell'assemblea del Fondatore e dei Partecipanti.

Le decisioni del Consiglio possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai Consiglieri devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in audio/video conferenza o con altre modalità che comunque assicurino la possibilità agli intervenuti di visionare i documenti e di partecipare in tempo reale al dibattito.

I Consiglieri che non partecipino, senza giustificato motivo, ad almeno tre riunioni del Consiglio di Amministrazione decadono di diritto dal medesimo.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano per conto proprio o di terzi interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano comunque presenti ai fini del quorum costitutivo.

Art. 16)

Il Segretario Operativo

Il Segretario Operativo è nominato dal Consiglio di Amministrazione e scelto tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità anche tra soggetti esterni alla Fondazione; all'atto di nomina il Consiglio di Amministrazione ne determina funzioni, compiti, natura, compenso e durata dell'incarico e gli attribuisce i poteri di gestione e di rappresentanza.

Il Segretario Operativo deve avere specifiche competenze e professionalità come stabilito nel Regolamento.

Il Segretario Operativo relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina, ha autonomia decisionale, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati.

Il Segretario Operativo collabora con il Presidente e con il Consiglio di Amministrazione ai fini del buon andamento amministrativo e gestionale della medesima.

In particolare il Segretario Operativo:

- presenta al Consiglio di Amministrazione le iniziative della Fondazione;
- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione delle singole iniziative approvate predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta promozione e attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni degli organi della Fondazione nonché agli atti del Presidente;
- è responsabile dell'attuazione del programma definito, dell'attività del personale, degli uffici e del coordinamento dei collaboratori esterni della Fondazione;
- sottopone annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'operato della Fondazione.

Il Segretario Operativo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione nonché ad eventuali commissioni o comitati.

Art. 17)

Riunioni in audio o videoconferenza

1. Le riunioni dell'Assemblea del Fondatore e dei Partecipanti e del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi in più luoghi, audio e/o video collegati, alle seguenti condizioni:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente ed il segretario.

Art. 18)

Organo di controllo e di revisione legale dei conti

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Organo di Controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L' Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017 ovvero qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo

che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 19)

Gratuità delle Cariche

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite ed effettuate volontariamente, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio e salva l'eventualità di compensi a favore dell'organo di controllo e del Segretario Operativo deliberati dal Consiglio di Amministrazione nei limiti indicati dalla normativa vigente.

Art. 20)

Regolamento

Le modalità di funzionamento della Fondazione e di esecuzione delle norme del presente statuto, in particolar modo per quel che riguarda le disposizioni relative ai Soci Partecipanti sono disciplinate con un Regolamento interno, definito e approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 21)

Personale

Per le sue attività la Fondazione utilizza collaboratori esterni e/o personale proprio, anche mediante accordi con altri Enti no profit.

ART. 22)

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 23)

Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto e approvato dal consiglio di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, il consiglio di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. Il consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi,

nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 24)

Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 25)

Libri sociali obbligatori

La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 26)

Scioglimento

Lo scioglimento della Fondazione avviene nei casi previsti dal codice civile, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, fermo l'art.6.

In caso di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione nominerà il liquidatore, che potrà essere scelto anche tra i suoi componenti, e il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione stesso, ad altri enti che perseguono scopi analoghi ovvero a fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso, comodato o qualsiasi altra forma di concessione alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale

Art. 27)

Disposizioni applicabili e transitorie

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia di Fondazioni aventi personalità giuridica di diritto privato.

In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, la Fondazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.

Ai fini di quanto sopra, in particolare, la Fondazione:

- a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett. a), del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;
- b) continua ad utilizzare la denominazione di Fondazione Santa Maria Nuova ONLUS in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, la Fondazione assume denominazione di cui all'art. 1 del presente statuto;
- c) osserva i limiti previsti dall'art. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997;
- d) in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del

Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

F.to: Giancarlo Landini

-----Giulia Donadio Notaio, (sigillo)